

IL PRESIDENTE

Prot. n° 33/I

Bari, 28 APR. 1973

Onorevole Presidente,


per quanto di competenza Le trasmetto in allegato il disegno di legge " Applicazione della legge statale recante disposizioni relative alla durata del Bilancio di Previsione 1972 " sul quale questa Commissione si è espressa alla unanimità favorevolmente.

Relatore in aula sarà il sottoscritto.

Distinti saluti

CONSIGLIO REGIONALE		
28 APR. 1973		
Cal.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1184	

-avv. Giovanni Margiotta-



^^^^^^^^^^^^^^^^
On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
S E D E

Aulpa

di Sorriso

DISEGNO DI LEGGE

"APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE RECANTE DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'AN-
NO 1972"

Relatore : Avv. Giovanni Margiotta

DISEGNO DI LEGGE " APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE
RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILAN-
CIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972"

- RELAZIONE -

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

Le Regioni a Statuto Ordinario, ove fosse neces-
sario, sono autorizzate con legge, in deroga alle disposizioni di
cui alla Legge e al Regolamento di Contabilità Generale dello Sta-
to, a protrarre fino al 31.12.1973 la durata dell'esercizio finanzia-
rio già chiuso il 31 dicembre scorso.

La normativa statale, consentendo la gestione dei
bilanci regionali 1972 durante tutto l'anno 1973, tende ad impedire
la formazione di notevoli residui passivi, conseguenza inevitabile
di una gestione di bilancio ridotta di fatto, relativamente al 1972,
a soli pochi mesi.

Come tutte le Regioni, anche la Regione Puglia
non può non fare uso di tale facoltà.

Il disegno di legge che si propone per l'approva-
zione, sul quale la 1^a Commissione Consiliare Permanente ha espres-
so alla unanimità parere favorevole, disponendo la protrazione al
31.12.1973 la durata dell'esercizio 1972 consente l'accertamento
delle entrate, l'impegno delle spese di competenza e le variazioni
di bilancio che entro detta data dovessero rivelarsi necessarie,
queste ultime da apportarsi con leggi regionali.

Art.1

La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dello accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.

Art.2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.